



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 472-2022 - Seduta N° 3739 - del 26/05/2022 - Numero d'Ordine 13

Prot/2022/375274

Oggetto Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo - Recepimento Accordo concernente le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome il 16 marzo 2022, approvazione standard formativo del corso di formazione e sostituzione della figura professionale inserita nel Repertorio Regionale delle figure professionali.

Struttura Proponente Servizio università e politiche giovanili

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	6	2
--	---	---

Relatore alla Giunta CAVO Ilaria, BERRINO Giovanni

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 17) sub a)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- ▮ il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Romania e Bulgaria”, e, in particolare, gli articoli 27 e 29;
- ▮ il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, avente ad oggetto “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”, e, in particolare, l’articolo 20, comma 1, secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- ▮ il decreto del Ministro del Turismo Prot. 1432 del 5 agosto 2021 ad oggetto “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”;
- ▮ l’Accordo concernente le Linee Guida in materia di “Direttore Tecnico di agenzia di Viaggio e Turismo” con i relativi allegati n. rep. 22/48/CR10/C16-C17, approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 16 marzo 2022, che esplicano, in particolare, nel percorso abilitativo *c.d.* per esami, l’articolazione del Corso di formazione e dell’esame di abilitazione con la modulistica uniforme per tutto il territorio nazionale;
- ▮ la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 avente ad oggetto “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” e successive modificazioni ed integrazioni;
- ▮ la legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 recante “Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici” e ss.mm.ii.;
- ▮ la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 avente ad oggetto “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)” che ha attribuito alla Regione anche le funzioni in materia di turismo e professioni turistiche;
- ▮ la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 di “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale” ed in particolare l’articolo 3 relativo alle funzioni di ALFA in materia di istruzione e formazione;
- ▮ il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010–2012 approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’articolo 56, comma 4, della l.r. 18/2009;
- ▮ la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 avente ad oggetto “Modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”;
- ▮ la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1385 avente ad oggetto “Riconoscimento attività formative svolte da privati”;
- ▮ La deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 621 avente ad oggetto “L.R. 1 aprile 2014, n. 7 - art. 13 - Modalità e criteri per lo svolgimento dell’attività di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo”;
- ▮ la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019, n. 1010 avente ad oggetto “Recepimento “Linee guida per l’utilizzo della modalità fad/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate” approvate in Conferenza delle Regioni il 25 luglio 2019”;
- ▮ la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2021, n. 774 recante “Decreto del Ministero del Turismo Prot. N. 1432 del 05 Agosto 2021 avente ad oggetto “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”: approvazione della modulistica per l’abilitazione dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo”;
- ▮ la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1076 avente ad oggetto “Recepimento “Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla

modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome" approvato in CSR il 3 novembre 2021";

- la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 209 avente ad oggetto "Il sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio Regionale delle figure professionali";

DATO ATTO che il succitato D.M. n. 1432/2021:

- statuisce che l'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni e P.A. previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici ed è valida su tutto il territorio nazionale;
- individua tali requisiti soggettivi, formativi e linguistici che i candidati devono possedere a prescindere dal percorso abilitativo;
- dispone che l'abilitazione sia rilasciata sulla base di titoli ovvero per esami, previa frequenza di specifico corso di formazione o in risposta ad apposito bando, ovvero sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite;

CONSIDERATO che al fine di definire contenuti uniformi su tutto il territorio nazionale in merito alla disciplina della figura professionale, del percorso formativo e dell'esame finale, nonché al modello di attestato di qualificazione ed alla modulistica da presentare per il rilascio dell'attestato di abilitazione, è stato approvato in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 l'Accordo concernente le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" con i relativi allegati, n. rep. 22/48/CR10/C16-C17;

DATO ATTO, in particolare, che il succitato Accordo ha sancito l'adozione dello Standard professionale e formativo del direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, quale modello uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine dell'articolazione del corso di formazione ex art. 2, comma 7, lettera e), D.M. n. 1432/2021 propedeutico all'espletamento dell'esame finale ed erogato da organismi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale regionale;

RILEVATO che l'entrata in vigore del sopra richiamato D.M. n. 1432/2021 con successivo Accordo del 16 marzo 2022 comporta la necessità di avviare l'iter amministrativo di recepimento dell'Accordo concernente le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" e di approvazione dello Standard formativo alle stesse allegato;

RILEVATO inoltre che l'entrata in vigore della sopraddegnata normativa nazionale in materia comporta l'adeguamento in via amministrativa anche della corrispondente figura professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio" già inserita nel Repertorio regionale delle figure professionali sul Repertorio Regionale delle figure professionali sostituendola con la nuova figura del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo";

RITENUTO necessario ed opportuno per quanto sopra esposto di:

- a) recepire l'Accordo concernente le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 16 marzo 2022, (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) approvare lo "Standard formativo del corso di formazione per "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi del DM 5 agosto 2021, n.1432, articolo 2, comma 7, lett. e)", (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) sostituire la scheda descrittiva della figura professionale del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio" già inserita nel Repertorio regionale delle figure professionali con quella del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", depositata agli atti del Servizio Università e Politiche giovanili e consultabile all'indirizzo internet <http://professioniweb.regione.liguria.it/>;

RITENUTO che i percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo debbano essere erogati da organismi formativi accreditati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale

22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, specificamente autorizzati, secondo i requisiti e le modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 8 novembre 2013, n. 1385;

RITENUTO infine di dare mandato al dirigente del Servizio Università e Politiche giovanili, d'intesa con il dirigente del Settore professioni progetti ed imprese turistiche, di approvare, con ulteriori provvedimenti, eventuali modificazioni ed integrazioni dovessero rendersi necessarie a seguito della modifica della normativa nazionale di riferimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza, Ilaria Cavo e dell'Assessore Lavoro e Politiche attive dell'Occupazione, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi Eventi, Giovanni Berrino;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

1. di recepire l'Accordo concernente le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 16 marzo 2022, (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo "Standard formativo del corso di formazione per "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi del DM 5 agosto 2021, n. 1432, articolo 2, comma 7, lett. e)", (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di sostituire la scheda descrittiva della figura professionale del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio" già inserita nel Repertorio regionale delle figure professionali con quella del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", depositata agli atti del Servizio Università e Politiche giovanili e consultabile all'indirizzo internet <http://professioniweb.regione.liguria.it/>;
4. di stabilire che i corsi di formazione per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo debbano essere erogati da organismi formativi accreditati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, specificamente autorizzati, secondo i requisiti e le modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 8 novembre 2013, n. 1385;
5. di dare mandato al dirigente del Servizio Università e Politiche giovanili, d'intesa con il dirigente del Settore professioni progetti ed imprese turistiche, di approvare, con ulteriori provvedimenti, eventuali modificazioni ed integrazioni dovessero rendersi necessarie a seguito della modifica della normativa nazionale di riferimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di dare diffusione degli allegati, mediante pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

22/48/CR10/C16-C17

Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”.

Attuazione dell’accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021) e del Decreto del Ministro del Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 recante la disciplina dei “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo”.

1. Premessa

La professione di "Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo" è contemplata dall’art. 20 c.d. “Codice del Turismo” approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

Nelle more dell’adozione del succitato decreto, sussistendo un vuoto normativo, le regioni e le province autonome, anche al fine di evitare un blocco delle procedure abilitative, hanno proceduto autonomamente alla disciplina della figura professionale di “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”.

Di fatto si sono determinate significative differenze nelle legislazioni regionali sia in relazione ai requisiti professionali che alle modalità abilitative che hanno comportato criticità in termini di riconoscimento reciproco dei titoli abilitativi rilasciati ai fini dello svolgimento dell’attività nei diversi ambiti territoriali di competenza.

Sul piano giuridico (Costituzionale) le questioni sottostanti coinvolgono potenzialmente tre diversi ambiti di normazione, e precisamente:

- la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza”, prevista dall’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, nell’esercizio della quale sono state dettate alcune recenti disposizioni di liberalizzazione;
- la potestà legislativa concorrente in materia di “professioni”, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di “turismo”, desumibile dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Su tale piano appare del tutto pacifico affermare che la disciplina delle professioni turistiche non rientra nella materia “turismo”, bensì nella materia “professioni”, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenze n. 222/2008, n. 271/2009, n. 132/2010, n. 178/2014, e, da ultimo, con la sentenza n. 117/2015).

Ne consegue che è lo Stato legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l’esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di dettaglio e di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Costituzionale sentenza n. 353 del 2003; in seguito, tra le molte, sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005).

Sotto medesimi profili deve anche farsi menzione del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, contenente “Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno

2003, n. 131", che delinea i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina dell'attività professionale.

Tali principi affermano che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3); che l'esercizio della professione è espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume e che le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione (art. 2, comma 1), perché tale esercizio deve svolgersi nel rispetto della disciplina statale di tutela della concorrenza (art. 3, comma 1).

Particolarmente significativo l'art. 4 sull' "Accesso alle professioni": "1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge. 2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. 3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali".

Con riferimento al comma 3 appare evidente che non sussistendo "livelli minimi uniformi" stabiliti dalla legge statale (con riferimento ai direttori tecnici di AdV) si comprometteva la possibilità di esercizio dell'attività professionale fuori dal limite territoriale dell'ente che aveva rilasciato il titolo.

Nel medesimo alveo interviene anche l'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, contenente il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", che all'art. 6 definisce le professioni turistiche, ma non contiene altre disposizioni relative alle professioni turistiche ed in particolare a quella di Direttore tecnico (sopravvissute alla pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega di cui alla sentenza 5 aprile 2012, n. 80 della Corte Costituzionale) se non quella già richiamata e relativa al comma 1 dell'art. 20.

Tratteggiate, sommariamente, le "sottostanti" questioni normative, emerge con chiarezza che i singoli professionisti sono, finora, stati abilitati a svolgere l'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio all'esito di procedure disciplinate a livello regionale o provinciale senza che siano stati definiti dallo Stato i requisiti necessari per l'accesso alla professione discendenti dall'art. 20 del richiamato Codice del Turismo e i livelli minimi uniformi di preparazione.

2. Il D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021.

Per colmare il vuoto normativo descritto, protrattosi per un decennio, all'esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).

A seguito dell'Intesa il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo" che è entrato in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo in data 6 agosto 2021 ed è stato comunicato alle Regioni e Province autonome con nota prot. n. 1531 del 30 agosto 2021 mediante Pec del 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

Il predetto decreto nel determinare i requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) dispone anche che l'abilitazione è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome previo accertamento del possesso dei predetti medesimi requisiti.

In linea di massima l'abilitazione, che ha valore su tutto il territorio nazionale, viene rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base di titoli o, previa frequenza di specifico corso di formazione, al superamento di un esame finale (art. 2, comma 7, lettera e) o, ancora, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma non attivi i corsi (di cui alla richiamata lettera e), previo superamento di apposito esame bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma.

Il citato D.M. stabilisce quindi:

- requisiti professionali;
- competenza al rilascio dell'abilitazione;
- percorsi di abilitazione.

In dettaglio il D.M., in presenza di diversi percorsi abilitativi (semplificando: titoli o esame), stabilisce requisiti soggettivi, linguistici e formativi comuni che i candidati devono possedere a prescindere dal percorso abilitativo di seguito riportati.

Requisiti soggettivi:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Requisiti formativi:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
- b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.

Requisiti linguistici:

Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

3. Percorsi abilitativi

Stabiliti i requisiti, il D.M. individua percorsi abilitativi alternativi utili al conseguimento dell'abilitazione, essenzialmente, per titoli, per esami e, al ricorrere delle condizioni stabilite, sulla base dell'esperienza professionale acquisita.

3.1. Abilitazione per titoli.

Sintetizzando, l'abilitazione, in presenza dei requisiti soggettivi e linguistici, può essere conseguita e quindi rilasciata dai soggetti delegati (Regioni e Province autonome), senza necessità di sostenere alcun esame, a coloro che:

- a) hanno conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
- b) hanno conseguito un diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
- c) hanno conseguito un master universitario in ambito turistico;
- d) hanno svolto un dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico.

Nel concreto, essendo il D.M. vigente, Regioni e Province autonome possono già rilasciare le abilitazioni, per titoli, al possesso dei requisiti individuati dal decreto ministeriale.

Sintetizzando al massimo, il percorso abilitativo si delinea nel seguente modo:

1. istanza di parte alla Regione o Provincia autonoma diretta al rilascio dell'abilitazione (Avvio);
2. accertamento da parte della Regione o Provincia autonoma del possesso dei requisiti richiesti (Istruttoria);
3. rilascio abilitazione o diniego (Conclusione).

Occorrerebbe tuttavia fornire **indicazioni di dettaglio** in relazione alle previsioni di cui alle lettere b, c, e d) dell'art. 2, comma 7, in ordine a:

- classe di appartenenza del titolo di laurea magistrale;
- individuazione puntuale del concetto di "ambito turistico" sia con riferimento al master che al dottorato di ricerca.

Ciò all'evidente fine di evitare interpretazioni disomogenee a livello regionale/provinciale, che potrebbero impattare sulla validità "nazionale" del titolo professionale.

3.2 Abilitazione per esami.

L'abilitazione, che ha valore su tutto il territorio nazionale, può essere rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma:

- a) a seguito di un esame finale collocato a valle della frequenza di uno specifico corso di formazione (art. 2, comma 7, lettera e, del D.M.);
- b) a seguito di esame di abilitazione bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma che non attivi i corsi di cui alla richiamata lettera e (art. 2, comma 7, lettera f, del D.M.), c.d. esame ad accesso diretto.

Sintetizzando al massimo, il percorso abilitativo (lettera a) si delinea nel seguente modo:

1. frequenza del corso di formazione e superamento dell'esame finale, cui consegue un "Attestato di qualificazione";
2. istanza di parte alla Regione o Provincia autonoma diretta al rilascio dell'abilitazione;
3. accertamento da parte della Regione o Provincia autonoma del possesso dei requisiti soggettivi, formativi (diploma di istruzione di secondo grado) e linguistici;

4. rilascio abilitazione o diniego.

E' del tutto evidente che con riferimento all'esame ad accesso diretto il percorso abilitativo è pressoché analogo, salvo la disciplina di dettaglio disposta dal bando o dall'avviso, correlato alla sessione abilitativa, definita dalla Regione o dalla Provincia autonoma che lo emana.

Anche in questo secondo caso all'esame consegue un attestato di qualificazione che copre il requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 1432/2021.

In altre parole, il superamento dell'esame, a valle del corso di formazione o ad accesso diretto, copre esclusivamente il requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 1432/2021 e non anche gli ulteriori requisiti soggettivi, formativi e linguistici richiesti al fine del rilascio dell'abilitazione che dovranno essere accertati dalla Regione o Provincia autonoma.

3.3 Abilitazione sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite.

Il D.M. individua un'ulteriore percorso di abilitazione al comma 8 dell'art. 2, ove richiama e fa proprio quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ...) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è compresa nella lista II dell'Allegato IV, e per essa il riconoscimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 206/2007 avviene sulla base dell'esperienza professionale al sussistere di una delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Tale percorso è quindi basato sull'accertamento dell'esperienza professionale pregressa che, a seconda del ruolo rivestito nell'arco temporale di riferimento, deve o meno accompagnarsi ad una formazione precedentemente acquisita.

Sulla scorta di quanto sinora esposto risulta evidente che, con l'entrata in vigore del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare, senza necessità di ulteriori formalità o adempimenti le abilitazioni professionali per titoli in base al combinato disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 con riferimento alle lettere da a) a d) del D.M. 1432/2021.

Per quanto ci occupa ulteriormente nel verbale della Conferenza Stato Regioni (punto 29) viene riportato che le Regioni "hanno altresì deciso di avviare un percorso per dotarsi di un **unico format per gli esami**" al fine di garantire un'uniformità sostanziale a livello nazionale e che "è necessario **condividere l'articolazione di dettaglio del corso di formazione**, diversamente a fronte di una stessa durata e dell'indicazione generica delle materie, è verosimile che si verifichino differenze a livello territoriale che potrebbero impattare sulla validità nazionale dell'abilitazione".

Occorre quindi, ai fini di dare piena attuazione al D.M. 1432/2021, che le Regioni e le Province autonome, procedano a definire:

- l'articolazione di dettaglio del corso di formazione di cui all'art. 2 comma, 7 lett. e) del D.M.;
- un unico format per gli esami previsti all'art. 2 comma, 7 lett. e) ed f) del D.M..

Entrambi i punti dovranno essere oggetto e recepiti da formale accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

In mancanza di accordo appare preclusa la possibilità di rilasciare abilitazioni susseguenti al percorso ad esami, salvo i casi rientranti nella norma transitoria (art. 3 del D.M. 1432/2021).

4. Articolazione del Corso di formazione.

Il decreto ne stabilisce la durata minima (600 ore) e, indirettamente, le materie (legislazione turistica, tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, geografia turistica, tecnica dei trasporti, marketing turistico).

Queste ultime sono infatti indicate tra i “requisiti formativi” alla lettera b, comma 3, dell’art. 2, la cui conoscenza deve essere accertata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai fini del rilascio dell’abilitazione.

Detta conoscenza “da accertare” è intesa tale ove (art. 2, comma 7) il richiedente l’abilitazione risulti (tra gli altri casi): “aver frequentato specifico corso di formazione diretto allo svolgimento della specifica attività con esame finale abilitante”.

Sintetizzando, la conoscenza delle materie indicate dal D.M. si intende accertata se il richiedente ha frequentato il corso e superato l’esame finale.

Non appare sussistere corrispondenza univoca tra “materie” e corso, nel senso che il corso non deve essere necessariamente strutturato “solo” su quelle materie.

Peraltro è del tutto evidente che il richiamato art. 2, comma 7, si sostanzia in una presunzione in ragione della quale la conoscenza delle materie indicate al comma 3, lettera b) si intende accertata ove il richiedente l’abilitazione, alternativamente, risulti aver conseguito o aver frequentato... o aver superato

Allo stesso modo è evidente che il fatto di aver conseguito un master universitario in ambito turistico non comporta di per sé una conoscenza delle indicate materie e tantomeno una verifica in tal senso, essendo sufficiente, al fine di ottenere l’abilitazione, il possesso del titolo e degli ulteriori requisiti soggettivi e linguistici prescritti dal D.M..

Ne consegue, coerentemente con quanto attualmente in vigore ed in uso nel sistema di formazione professionale, che il corso deve essere strutturato in maniera tale da garantire al fruitore competenze, abilità e conoscenze necessarie allo svolgimento di quella specifica attività.

All’esame posto a valle del corso consegue il rilascio, da parte del soggetto che ha curato il corso, di un “Attestato di qualificazione” che, come si è già avuto modo di precisare, copre il requisito formativo di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), del Decreto.

L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo sarà rilasciata, dalla Regione o Provincia autonoma, all’esito dell’accertamento del possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal D.M.

Occorre quindi ai fini di poter rilasciare le abilitazioni, per la esposta casistica, che si perfezioni l'accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome (Condividere l'articolazione di dettaglio del corso di formazione di cui all'art. 2 comma, 7 lett. e, del D.M.).

5. Esame.

Per quanto attiene all'esame è riportata nel verbale della Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021) la volontà di dotarsi di un unico format di esame.

Occorre evidenziare che il D.M. subordina l'ottenimento dell'abilitazione al superamento di un esame sia con riferimento alla lettera e) che alla lettera f) dell'art. 2, comma 7.

Trattasi all'evidenza di situazioni diverse.

Nel primo caso l'esame presuppone, ai fini di essere ammessi a sostenerlo, l'aver frequentato uno specifico corso di formazione.

Nel secondo caso, ove non vengano attivati i corsi che danno accesso all'esame, l'abilitazione si ottiene superando l'esame "apposito" bandito dalla Regione o dalla Provincia autonoma fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 2, e linguistici di cui al comma 4 del medesimo articolo.

In sintesi parrebbe determinarsi una situazione per cui in alcune Regioni o Province autonome (quelle che **non** hanno attivato i corsi) si accede direttamente all'esame abilitante mentre in altre (quelle che **hanno** attivato i corsi) vi si accede solo dopo aver frequentato un apposito corso.

Apparentemente sembrerebbe un'incongruenza per cui la lettera e) prevede corsi obbligatori e la lettera f) non prevede nulla e una disparità di trattamento fra chi ha seguito il corso di formazione "obbligatorio" e chi accede all'esame senza il corso (peraltro a parità di ulteriori requisiti richiesti dal D.M.).

Tuttavia la duplice previsione è necessaria in quanto si potrebbero determinare situazioni in cui i corsi benchè previsti dalla Regione o Provincia autonoma non si avviano per carenza di interesse da parte degli enti di formazione professionale o comunque per altre cause indipendenti dalla volontà dei predetti enti.

Occorre evidenziare anche che, come già detto, l'esame copre il "solo" requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del D.M. permanendo la titolarità al rilascio dell'abilitazione in capo alle Regioni e alle Province autonome (l'abilitazione è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti).

In altre parole l'aver superato l'esame, sia a valle del corso di formazione o a c.d. accesso diretto, attesta, in capo al soggetto che lo ha sostenuto con esito positivo, il possesso del requisito formativo e non anche degli ulteriori requisiti (soggettivi e linguistici) che devono essere accertati dalla Regione o Provincia autonoma ai fini del rilascio dell'abilitazione.

Sintetizzando: il rilascio dell'abilitazione da parte della Regione o Provincia autonoma consegue all'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal decreto, tra cui quello formativo, e costituisce l'atto conclusivo del percorso abilitativo.

Al superamento dell'esame posto a valle del corso o ad accesso diretto consegue il rilascio, da parte del soggetto che lo ha tenuto, di un "Attestato di qualificazione" che, come si è già avuto modo di precisare, copre il requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del Decreto.

L'attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma costituisce titolo per consentire al possessore di svolgere l'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo su tutto il territorio nazionale.

Occorre quindi, al fine del mandato ricevuto, stabilire un format unico di esame così come stabilito dalla Conferenza Stato Regioni.

6. Elenco ricognitivo

Sebbene l'attuale normativa non preveda l'istituzione di un elenco su base regionale o provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" la sua costituzione è comunque possibile e auspicabile.

Bisogna infatti considerare che tale attività, pur essendo di carattere privato ed autonomo, interagisce nel settore pubblicistico del turismo e che oltre a sussistere, per tale ragione, una esigenza di tipo conoscitivo e informativo a tutela dell'affidamento del pubblico e della clientela, sussiste parimenti una medesima esigenza da parte delle pubbliche amministrazioni (diverse da quella che ha proceduto al rilascio dell'attestato di abilitazione) per finalità di verifica o controllo, ad esempio, sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione di una SCIA relativa all'attività di Agenzia di viaggio e turismo, oppure ancora al fine di contrastare le forme di abusivismo della professione, agevolando così le attività di vigilanza dei Comuni competenti per territorio.

E' del tutto evidente inoltre che la predisposizione e la tenuta di un elenco ricognitivo risponde a criteri di pubblica utilità sia perché contribuisce a agevolare l'incontro tra domanda e offerta dei relativi servizi professionali, sia perché consente all'amministrazione tenutaria di considerare, attraverso la tenuta del relativo elenco, soggetti in capo ai quali permangono i requisiti, in particolare soggettivi, garantiti di aspetti professionali e qualitativi importanti nell'ambito del sistema turistico e dell'affidamento dei consumatori.

Altrettanto evidente è che tali elenchi sono stati già istituiti da numerose Regioni in maniera disomogenea e non coordinata.

Per tali scopi e finalità appare auspicabile la tenuta su base regionale o provinciale di un elenco ricognitivo dei soggetti abilitati, dal soggetto tenutario, ai sensi del D.M. 1432/2021, all'esercizio dell'attività professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".

7. Conclusioni e proposta di accordo.

In conclusione ed ai fini pratici, mentre le abilitazioni per l'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo possono già essere conseguite e rilasciate dalla Regione o Provincia autonoma sulla base del percorso per "titoli", per il percorso a esami occorrerà previamente definire un apposito accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome (definizione dei contenuti del corso di formazione professionale e format d'esame).

A tale accordo appare anche subordinata la possibilità per i medesimi enti di bandire l'esame di abilitazione, il cui presupposto è la mancata attivazione dei corsi che allo stato non sono appunto definiti e in quanto tali non autorizzabili dagli enti competenti.

Sulla scorta delle considerazioni formulate, e sino ad ora riportate, si è sviluppata l'attività del tavolo ristretto del Coordinamento Turismo congiuntamente a quello delle Professioni per quanto attiene al format del corso professionale e allo standard di esame.

Il lavoro svolto ha peraltro evidenziato l'esigenza, al fine di armonizzare percorsi, procedimenti e titoli rilasciati, di elaborare anche una modulistica comune (istanza di abilitazione) e un format sia per l'Attestato di qualificazione che per l'Attestato di abilitazione.

All'esito delle attività svolte, e coerentemente con quanto sinora esposto, sono stati predisposti gli allegati documenti che, in uno alla presente relazione, vengono proposti al Coordinamento Turismo e al Coordinamento Professioni per formare oggetto dell'Accordo da sancire in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Allegati:

1. Standard professionale e formativo del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
2. Format esame di abilitazione
3. Format Attestato di qualificazione
4. Modello istanza di abilitazione (art. 2 del D.M. 1432/2021)
5. Format Attestato di abilitazione (art. 2 del D.M. 1432/2021)

Roma, 16 marzo 2022

STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 – articolo 20, comma 1; Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 n. 1432, articolo 2, comma 7, lettera e).

CODICE CP 2011: 1.3.1.8.0 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone

3.4.1 – Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive e assimilate

3.4.1.4. – Agenti di viaggio

CODICE ATECO 2007: 79.1 – Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: Servizi turistici

PROCESSO DI LAVORO: Servizi di viaggio e accompagnamento

AREE DI ATTIVITA': ADA.23.03.03 – Progettazione e promozione di offerte di viaggio; ADA 23.03.04 - Accoglienza e supporto operativo al cliente nell'acquisto di viaggi

LIVELLO EQF: 5 - tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018.

1. DESCRIZIONE PROFILO: Il Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è il soggetto al quale è affidata la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi; sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane; assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

2. SOGGETTI AI QUALI E' RIVOLTA LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 2 del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 sono rivolti ai soggetti interessati a ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività. L'abilitazione è rilasciata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento del possesso di determinati requisiti soggettivi, formativi e linguistici, ed è valida su tutto il territorio nazionale.

3. SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

4. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE: La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di 600 ore di cui almeno 180 ore di *stage*. Il 50% del monte ore teorico (210 ore) può essere erogato in modalità FAD (Formazione a

distanza) conformemente alle vigenti Linee guida in materia, di cui almeno 168 ore in modalità sincrona e al massimo 42 ore in modalità asincrona.

L'obbligo di frequenza è fissato nella misura dell'80% del monte ore totale.

Il percorso formativo si articola in tre moduli:

MODULO A – Assistenza e consulenza turistica della durata di 120 ore complessive.

MODULO B – Gestione aziendale dell'agenzia di viaggi e turismo della durata di 180 ore complessive.

MODULO C – Promozione dell'agenzia di viaggi e turismo e marketing turistico della durata di 120 ore complessive.

STAGE della durata di 180 ore complessive da svolgere prioritariamente presso agenzie di viaggio o tour operator ovvero, in carenza, presso strutture pertinenti (alberghi, villaggi turistici, campeggi).

5. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIONE AL PERCORSO:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;

Prima dell'iscrizione al corso sarà cura dell'ente di formazione informare l'interessato che, per ottenere l'attestato di abilitazione di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo che sarà rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma, oltre al superamento dell'esame finale, sarà necessario essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del DM n. 1432/2021 e, segnatamente, dei requisiti soggettivi di:

- godimento dei diritti civili e politici;

- assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli artt. 31 e 35 codice penale;

- assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

6. REQUISITI FORMATIVI DI AMMISSIONE AL PERCORSO:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.

7. REQUISITI LINGUISTICI DI AMMISSIONE AL PERCORSO:

- possesso di attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera a scelta.

I requisiti linguistici sono costituiti dal possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

Per il candidato straniero, in aggiunta, è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata enti certificatori riconosciuti.

Per il candidato madrelingua, invece, è data la possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

8. CASI DI ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO: sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dall'esame coloro che sono in possesso di:

- a) un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico;
- b) diploma di laurea magistrale con riferimento alla Classe LM49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
- c) Master universitario in ambito turistico;
- d) Dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;

9. CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

10. ESAME FINALE: l'esame è volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso.

Accedono all'esame:

- i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza.

L'esame è organizzato dall'ente di formazione che ha curato il corso ed è gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame, nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

Le modalità di espletamento dell'esame sono previste dall'Allegato 2 all'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

11. CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un "Attestato di qualificazione di Direttore di agenzia di viaggio e turismo" ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e) del DM n. 1432 del 5 agosto 2021, secondo il modello Allegato 2 all'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'Attestato di qualificazione.

12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE: Il presente standard formativo si applica ai procedimenti abilitativi avviati successivamente all'entrata in vigore del DM n. 1432 del 5 agosto 2021. Restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle precedenti disposizioni.

ARTICOLAZIONE IN COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA' DEL PERCORSO FORMATIVO

COMPETENZA 1

Erogare il servizio di consulenza turistica

CONOSCENZE	ABILITA'
Elementi di diritto civile/commerciale/penale Elementi di legislazione turistica Elementi di geografia del turismo Principi e strumenti di analisi del mercato del turismo Normativa sui trasporti Nozioni sui titoli di viaggio Principi di tecnica turistica Elementi di processi organizzativi dei pacchetti turistici Principali procedure operative per la individuazione dei fornitori Principali tecniche di negoziazione per la gestione dei fornitori Elementi di tecniche di <i>pricing</i>	Applicare la normativa nazionale e comunitaria relativa al settore turistico Applicare le tipologie contrattuali a rilevanza turistica (viaggio, noleggio, trasporto...) Applicare criteri di pianificazione degli itinerari Applicare criteri di selezione degli itinerari Applicare metodologie per definire le caratteristiche di pacchetti turistici Applicare metodologie di analisi della ricettività alberghiera Applicare tecniche per l'analisi del mercato turistico Applicare tecniche di analisi della domanda di servizi turistici Definire tariffe, listini prezzo e promozioni Applicare procedure per contattare ambasciate e consolati Applicare criteri di selezione fornitori

COMPETENZA 2

Fornire assistenza turistica

CONOSCENZE	ABILITA'
Nozioni in materia di tutela del consumatore Nozioni di normativa, tipologie e forme di commercio elettronico Elementi di normativa in materia di tutela della privacy Elementi delle procedure per la presentazione di reclami Elementi di <i>customer care</i> Elementi di normativa sulle assicurazioni turistiche Procedure per la prenotazione di servizi di trasporto e soggiorno Principali vettori di trasporto e modalità di prenotazione Gamma di prodotti/servizi in vendita Nozioni di qualità del servizio - <i>customer satisfaction</i>	Applicare gli elementi contrattuali per la tutela del consumatore Applicare la normativa in materia di commercio elettronico Applicare le tipologie di commercio elettronico Applicare la normativa sulle assicurazioni turistiche (annullamento del viaggio/responsabilità dell'agenzia di viaggi) Applicare procedure di gestione reclami Applicare modalità di compilazione documenti di viaggio Applicare procedure per la gestione della documentazione di viaggio Applicare procedure di prenotazione servizi turistici Applicare tecniche di interazione col cliente Applicare modalità d'uso dei diversi sistemi di pagamento Applicare tecniche di informazione dell'offerta turistica Applicare le procedure di qualità del servizio Applicare tecniche di interazione col cliente Applicare tecniche di ricerca (dati/informazioni)

COMPETENZA 3

Effettuare la gestione di un'agenzia di viaggi e turismo

CONOSCENZE	ABILITA'
Normativa delle agenzie di viaggio Elementi di organizzazione aziendale Principi e strumenti per la realizzazione di un piano aziendale Elementi di gestione delle risorse umane Elementi di psicologia del lavoro Elementi di normativa su tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Elementi di contabilità aziendale Elementi di informatica Strumenti per la valutazione dei risultati Principi di contabilità (budget/bilancio)	Applicare tecniche di gestione del personale Applicare tecniche per la selezione/formazione/valutazione del personale Applicare modalità di coordinamento del lavoro Applicare metodi per la valutazione delle prestazioni Applicare tecniche di pianificazione delle attività Applicare tecniche di motivazione risorse umane Applicare tecniche di budgeting Utilizzare software gestione commerciale Redigere budget/bilancio Applicare tecniche del lavoro di rete

COMPETENZA 4

Effettuare la promozione dell'attività dell'agenzia di viaggi e turismo

CONOSCENZE	ABILITA'
Elementi di marketing Modelli teorici di comunicazione Principi di psicologia della comunicazione e della vendita Tecniche e canali di promozione dei servizi di agenzia Software applicativi e internet Elementi di marketing turistico Strategie di vendita	Applicare tecniche di definizione obiettivi di vendita Applicare tecniche di segmentazione della clientela Utilizzare strumenti di pianificazione delle attività Programmare iniziative di customer care Applicare tecniche di comunicazione, promozione e commercializzazione dei servizi offerti (per mettere in atto strategie promozionali) Predisporre materiali informativi Applicare tecniche di interazione col cliente (es. visual merchandising)

**MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI
per DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO**

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano:

- a) all'esame di qualificazione di cui allo standard professionale e formativo, approvato con Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome rep. atti n. _____ del _____ secondo quanto stabilito dal DM n. 1432 del 5 agosto 2021, all'articolo 2, comma 7, lettera e);
- b) all'esame ad accesso diretto bandito dalle Regioni e Province Autonome dalle Regioni e Province Autonome ai sensi del DM n. 1432 del 5 agosto 2021, articolo 2, comma 7, lettera f).

2. Prove d'esame

L'esame si articola in una prova scritta e in un colloquio aventi ad oggetto i contenuti dello standard formativo del Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.

La prova scritta consiste nella soluzione di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla (tre risposte possibili di cui una sola esatta). Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio pari ad almeno 42 (quarantadue).

Il punteggio si attribuisce nel seguente modo:

- punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
- punti – 0,50 (meno zero virgola cinquanta) per ogni risposta errata.

L'omessa risposta non attribuisce né comporta decurtazione di alcun punteggio.

Il colloquio consiste in un esame finalizzato ad accertare le competenze acquisite dal candidato. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio pari ad almeno 42 (quarantadue).

Ai candidati ammessi alle prove orali saranno sottoposti complessivamente n. 4 quesiti sulle materie previste dal percorso formativo o dall'avviso per l'esame di abilitazione. I quesiti saranno riuniti in quattro gruppi corrispondenti ai 4 ambiti di competenza previsti dallo Standard formativo e professionale e alle materie ivi previste.

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti così distribuito:

- massimo 15 (quindici) punti per ciascuna domanda estratta.

Per la valutazione delle risposte fornite dal candidato alle domande estratte, saranno presi in considerazione i seguenti “indicatori” e “descrittori”:

Indicatori	Descrittori			
	Insufficiente 0,5	Sufficiente 3,5	Buona 4,0	Ottima 5,0
Conoscenza della materia				
Capacità di fare Collegamenti tra competenze				
Chiarezza espositiva				

La valutazione finale sarà formata, quindi, dalla somma dei punteggi parziali delle risposte alle 4 domande.

Gli esiti delle prove di esame sono resi noti ai candidati al termine delle rispettive prove.

3. Spese d’esame

Le spese di espletamento delle procedure relative all’esame di qualificazione rientrano nel costo complessivo del percorso.

Le modalità di copertura delle spese relative all’esame ad accesso diretto sono disciplinate dalle Regioni o Province autonome in coerenza con le proprie disposizioni in materia.

4. Attestazione finale

Al superamento dell’esame finale, di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021, consegue il rilascio di un Attestato di qualificazione, secondo il modello allegato (Allegato 3) all’Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome rep. atti n. _____ del _____, o altro modello regionale o provinciale, che contenga comunque gli elementi previsti.

5. Procedura di abilitazione

Al superamento dell’esame, l’interessato, in possesso dell’Attestato di qualificazione, presenta istanza di abilitazione (Allegato 4) all’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo all’Ufficio regionale o provinciale preposto, corredata dalla documentazione necessaria. L’Ufficio preposto, previa verifica dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 del DM n. 1432 del 5 agosto 2021, procede al rilascio dell’Attestato di abilitazione e all’iscrizione nell’elenco regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

L’Attestato di abilitazione sarà elaborato secondo il modello (Allegato 5) di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rep. atti n. _____ del _____.

L'Attestato di abilitazione costituisce titolo per l'iscrizione, ove istituito, nell'Elenco regionale o provinciale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, tenuto presso la struttura regionale o provinciale competente.

Il predetto elenco ha natura meramente ricognitiva: in esso la Regione o Provincia riporta solo i nominativi dei soggetti che ha abilitato.



LOGO REGIONE

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo

ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 e dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del _____

Codice ATECO: 79.1

CP ISTAT: 1.3.1.8.0 - 3.4.1 - 3.4.1.4

A) rilasciato in esito al superamento dell'esame finale, di cui allo standard professionale e formativo approvato con Accordo del _____, secondo la lettera e) dell'articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021

da

_____ (denominazione completa dell'ente o azienda che rilascia l'attestato)
 autorizzato dalla Regione _____ con (estremi del provvedimento di autorizzazione del corso) _____ istituito presso _____ (ente, istituto, scuola o polo formativo presso il quale si è svolto il corso) di _____ (città e provincia della sede del corso)

nella sessione d'esame espletata il giorno _____ (data di espletamento dell'esame finale)

B) rilasciato in esito al superamento dell'esame ad accesso diretto bandito dalle Regioni o Province Autonome, secondo la lettera f) dell'articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021

da

_____ (Regione o Provincia Autonoma)

ai sensi del _____ (estremi del provvedimento [bando, avviso pubblico] che istituisce la sessione d'esame) nella sessione d'esame espletata il giorno _____ (data di espletamento dell'esame finale)

Conferito a _____ (nome e cognome) nato/a il _____ (data di nascita) a _____ (luogo, provincia e Stato di nascita)

IL PRESENTE ATTESTATO E' VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il _____

(firma del l.r.p.t. di Ente o azienda erogatore del corso che rilascia l'attestato
 o Dirigente della Regione o Provincia autonoma competente al rilascio dell'attestato)

_____ (luogo e data del rilascio)

- con riferimento ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 2 del D.M. 1432 del 5 agosto 2021:

- ☐ di essere cittadino italiano;
oppure
- ☐ di essere cittadino di uno Stato membro dell'U.E. (_____)²;
oppure
- ☐ di essere cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. (_____)³ e di essere
in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e lavoro;
- ☐ di godere dei diritti civili e politici;
- ☐ di non avere subito condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria,
commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o
la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
- ☐ di non essere destinatario o sottoposto a misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

- con riferimento ai requisiti formativi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. 1432 del 5 agosto 2021:

- ☐ di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e precisamente
_____ ⁴ rilasciato da
_____ ⁵ in data _____;
- ☐ di avere adeguata conoscenza delle materie indicate all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.M.
1432/2021 in quanto⁶ :
 - ☐ ha conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da
Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico e precisamente
_____ ⁷
rilasciato da _____ ⁸ in data
_____;
 - ☐ ha conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti (Classe di
laurea LM 49) rilasciato da Università statale o legalmente riconosciuta o parificata e
precisamente _____ ⁹
rilasciato da _____ ¹⁰ in data
_____;
 - ☐ ha conseguito un master universitario in ambito turistico e precisamente
_____ ¹¹
rilasciato da _____ ¹² in data
_____;

² Indicare lo Stato U.E. di cui si possiede la cittadinanza.

³ Indicare lo Stato non membro U.E. di cui si possiede la cittadinanza.

⁴ Inserire la denominazione del diploma conseguito. In caso di diploma conseguito all'estero occorre allegare la documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che ne comprova l'equivalenza.

⁵ Indicare la denominazione e la sede dell'Istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato che ha rilasciato il diploma.

⁶ Barrare la casella corrispondente al requisito o caso ricorrente.

⁷ Inserire la denominazione del diploma conseguito.

⁸ Indicare la denominazione e la sede dell'Istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico che ha rilasciato il titolo.

⁹ Inserire la denominazione del diploma di laurea magistrale conseguito.

¹⁰ Indicare la denominazione e la sede dell'Università che ha rilasciato il titolo.

¹¹ Inserire la denominazione del master conseguito.

¹² Indicare la denominazione e la sede dell'Università che ha rilasciato il titolo.

- ☐ ha svolto un dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico e precisamente _____¹³ rilasciato da _____¹⁴ in data _____;
- ☐ ha conseguito Attestato di qualificazione all'esito di apposito corso di formazione diretto allo svolgimento dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) del D.M. 1432/2021 rilasciato da _____¹⁵ in data _____;
- ☐ ha conseguito Attestato di qualificazione all'esito di apposito bando emanato dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera f) del D.M. 1432/2021 rilasciato da _____¹⁶ in data _____;

- **con riferimento ai** requisiti linguistici¹⁷ previsti dall'art. 2, comma 4, 5 e 6 del D.M. 1432 del 5 agosto 2021:

- ☐ di essere in possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello _____¹⁸, del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da _____¹⁹ in data _____;
- ☐ di essere in possesso di certificazione di conoscenza della lingua _____ di livello _____²⁰, del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da _____²¹ in data _____;

Nella sola ipotesi di richiedente cittadino straniero:

- ☐ di essere in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello _____²², del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da _____

¹³ Inserire la denominazione del dottorato conseguito.

¹⁴ Indicare la denominazione e la sede dell'Università che ha rilasciato il titolo.

¹⁵ Indicare la denominazione e la sede dell'ente che ha rilasciato l'attestato di qualificazione.

¹⁶ Indicare la denominazione e la sede dell'ente che ha rilasciato l'attestato di qualificazione.

¹⁷ Per il candidato madrelingua sussiste la possibilità, in luogo della certificazione linguistica, di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana. Nella sussistenza di tale fattispecie va allegata alla dichiarazione copia del titolo di studio unitamente alla documentazione rilasciata dalla competente autorità italiana che ne attesta l'equivalenza.

¹⁸ La certificazione deve essere almeno di livello B2.

¹⁹ Indicare la denominazione e la sede dell'ente certificatore riconosciuto, ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e ss.mm.ii.

²⁰ La certificazione deve essere almeno di livello B2.

²¹ Indicare la denominazione e la sede dell'ente certificatore riconosciuto, ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e ss.mm.ii.

²² La certificazione deve essere almeno di livello B2.

Lo scrivente dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
- al rilascio dell'Attestato di abilitazione consegue iscrizione, ove istituito, nell'elenco regionale o provinciale e relativa pubblicazione su siti istituzionali dei medesimi enti.

L'interessato, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in _____
alla via _____ n. ____ C.A.P. _____ tel. _____
PEC _____ e prende atto che, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione inerente alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, lo stesso utilizzerà la PEC.

Allega alla presente:

- ☐ fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- ☐ fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- ☐ documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che comprova l'equivalenza del diploma conseguito all'estero;
- ☐ Altro _____.

Data

Firma

²³ Indicare la denominazione e la sede dell'ente certificatore riconosciuto, ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e ss.mm.ii.

Trattamento dei dati personali

Informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

I dati personali forniti sono raccolti per le finalità di gestione della presente procedura.

2. Il titolare del trattamento dati è il _____

3. Responsabile del trattamento dei dati personali è il _____ della Regione _____ che può essere contattato all'indirizzo e mail _____

4. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 .

6. Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, pec, codice fiscale, partita IVA), i dati di identificazione elettronica, in seguito anche "dati", comunicati ai fini della presente procedura.

7. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

8. I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno archiviati presso _____ della _____ competente per l'operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali.

9. Per quanto concerne, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

10. I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

11. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il richiedente deve rendere la documentazione ed i dati richiesti dall'Amministrazione in base alla vigente normativa.

12. Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l'interessato ha, tra gli altri, il diritto di: ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l'aggiornamento, ovvero la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua

liceità; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

13. E' possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: una raccomandata a/r a _____ o una PEC all'indirizzo:

Diritto di accesso

Si rimanda per l'esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Data

Firma



LOGO

REGIONE

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Il Dirigente della _____
(indicare la struttura regionale o provinciale competente)

- Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;
- Visto l'art. 20 dell'allegato 1, del D.Lgs. 79/2011, contenente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”;
- Visto l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 recante “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo”;
- Vista l'istanza prodotta dal richiedente e le dichiarazioni rese relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'art. 2 del D.M. 1432/2021, acquisite agli atti di questa struttura;
- Visto l'Attestato di Qualificazione ottenuto in data _____ e rilasciato da _____, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) del D.M. 1432/2021 e dell'accordo sancito in Conferenza delle regioni il _____ rep. _____, all'esito del Corso di formazione autorizzato dalla Regione con provvedimento n. _____ del _____; (eventuale);
- Visto l'Attestato di Qualificazione ottenuto in data _____ e rilasciato da _____ all'esito dell'esame sostenuto in data _____ ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera f) del D.M. 1432/2021, e dell'accordo sancito in Conferenza delle regioni il _____ rep. _____, all'esito del Bando di abilitazione emanato dalla Regione con provvedimento n. _____ del _____ (pubblicato sul BUR n. _____ del _____); (eventuale);
- Vista l'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e la relativa proposta di rilascio dell'Attestato di abilitazione;

Attesta

che il/la Sig./Sig.ra _____

Nato/nata a _____ il _____

E' in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 e pertanto rilascia il presente attestato di abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale di:

Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo

Il presente attestato è rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021.

Il Dirigente

Dato a _____ il _____

(Allegato 1)

“Standard formativo del corso di formazione per “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi del DM 5 agosto 2021, n.1432, articolo 2, comma 7, lett. e)”

Premessa

Il decreto del Ministero del Turismo 5 agosto 2021, n.1432 avente ad oggetto “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo” dispone che l'abilitazione dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, che ha valore su tutto il territorio nazionale, sia rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome previo accertamento del possesso di specifici requisiti professionali.

Tale abilitazione viene rilasciata sulla base del possesso di

- requisiti soggettivi (art. 2, comma 2 del D.M. 1432/2021)
- requisiti linguistici (art. 2, commi 4, 5 e 6 del D.M. 1432/2021)
- requisiti formativi (art. 2, comma 3, lett. a) e b))

Per comprovare il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) “adeguata conoscenza delle materie” D.M. 1432/2021 il candidato potrà:

-presentare specifici titoli di studio (art. 2, comma 7, lett. a) b) c) d) del D.M. 1432/2021) unitamente alla comprova del possesso dei requisiti soggettivi e linguistici sopra richiamati –*c.d. ABILITAZIONE PER TITOLI*;

OVVERO

-superare un esame finale che può essere collocato a valle della frequenza di uno specifico corso di formazione (art.2, comma 7, lettera e) del DM 1432/2021), unitamente alla comprova del possesso dei requisiti soggettivi, linguistici e formativi (art. 2, comma 3, lett. a) D.M. 1432/2021) sopra richiamati –*c.d. ABILITAZIONE PER ESAMI*;

- Sussiste poi la *c.d. ABILITAZIONE SULLA BASE DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI GIA' ACQUISITE* (art. 2, comma 8, D.M. 1432/2021): –richiamando e facendo proprio quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs n. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali –si dispone che il candidato possieda soltanto i requisiti soggettivi, atteso che trattasi di un percorso abilitativo basato sull'accertamento dell'esperienza professionale pregressa che, a seconda del ruolo rivestito dal candidato nell'arco temporale di riferimento (a titolo esemplificativo 5 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente di azienda ovvero 3 anni uniti a 3 di formazione etc..), deve o meno accompagnarsi ad una formazione precedentemente acquisita dallo stesso.

Alla luce di quanto premesso, al fine di definire contenuti uniformi a livello nazionale per il conseguimento di tale abilitazione, è stato approvato in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 16 marzo 2022, l'Accordo concernente le “Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” con i relativi allegati.

Il presente documento, pertanto, nel recepire tale Accordo, definisce lo standard formativo del corso di formazione.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda alle previsioni del DM 1432/2021 e alle suddette Linee guida.

Obiettivi del corso

Fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti per coloro che intendono svolgere l'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Soggetti ai quali è rivolta la formazione

I corsi di formazione per la qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 2 del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 sono rivolti ai soggetti, non in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 2, comma 7, lett. a) b) c) d) del DM 1432/2021, interessati a ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività.

Restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo acquisite antecedentemente all'entrata in vigore del DM 1432/2021.

Soggetti attuatori

I percorsi formativi devono essere erogati da organismi formativi accreditati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. I corsi dovranno essere autorizzati, secondo i requisiti e le modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 8 novembre 2013, n. 1385.

Requisiti di ammissione al corso

Requisiti soggettivi

-maggiore età;

-cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;

- godimento dei diritti civili e politici;

- assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli artt. 31 e 35 codice penale;

- assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Requisiti formativi

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.

Requisiti linguistici

- possesso di attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera a scelta.

I requisiti linguistici sono costituiti dal possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

Per il candidato straniero, in aggiunta, è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

Per il candidato madrelingua, invece, è data la possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Casi di esenzione del percorso formativo

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dall'esame coloro che sono in possesso di:

- a) un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico;
- b) diploma di laurea magistrale con riferimento alla Classe LM49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
- c) Master universitario in ambito turistico;
- d) Dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;

Casi di riduzione del percorso formativo:

E' possibile riconoscere crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso limitatamente alla specifica situazione del soggetto interessato per competenze acquisite in percorsi formativi pregressi.

Indicativamente potranno essere riconosciuti crediti formativi relativi alle ore di formazione teorica a coloro che sono in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico, sulla base della valutazione delle singole discipline impartite nel percorso svolto fino ad un massimo del 50% delle ore.

Il soggetto attuatore definisce tali crediti e la relativa riduzione del monte ore di frequenza, alla luce di valutazioni effettuate sulla documentazione prodotta dall'interessato, attraverso il confronto con i docenti, esperti e responsabile del corso, dandone preventiva motivata comunicazione all'amministrazione per l'autorizzazione.

A coloro che si trovano in costanza di lavoro, presso un'agenzia di viaggio, al momento dell'iscrizione al corso ed hanno maturato esperienza lavorativa pregressa in eguale contesto lavorativo, sia come lavoratore autonomo che subordinato, possono essere riconosciuti crediti formativi come segue:

Mesi di attività lavorativa maturati (anche non consecutivi negli ultimi 10 anni)	Credito formativo massimo riconoscibile sulle ore di tirocinio	Ore di tirocinio minimo da frequentare
Da 1 mesi a 11 mesi	60	120
Da 12 a 24 mesi	120	60
Da 25 mesi in poi	180 ore	0

Il periodo di attività lavorativa deve essere dimostrato attraverso la presentazione al soggetto attuatore di idonea documentazione (in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV)

Il riconoscimento del credito esonera dalla frequenza delle ore del corso ma non dall'esame finale che potrà vertere su tutte le competenze, conoscenze ed abilità relative alla figura professionale

Articolazione e durata del percorso formativo

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di 600 ore di cui almeno 180 ore di *stage*. Il 50% del monte ore teorico (210 ore) può essere erogato in modalità FAD (Formazione a distanza) conformemente alle vigenti Linee guida in materia (recepiti con dGR 1076/2021), di cui almeno 168 ore in modalità sincrona e al massimo 42 ore in modalità asincrona.

L'obbligo di frequenza è fissato nella misura dell'80% del monte ore totale.

Il percorso formativo si articola in tre moduli:

MODULO A – Assistenza e consulenza turistica della durata di 120 ore complessive.

MODULO B – Gestione aziendale dell'agenzia di viaggi e turismo della durata di 180 ore complessive.

MODULO C – Promozione dell'agenzia di viaggi e turismo e marketing turistico della durata di 120 ore complessive.

STAGE della durata di 180 ore complessive da svolgere prioritariamente presso agenzie di viaggio o tour operator ovvero, in carenza, presso strutture pertinenti (alberghi, villaggi turistici, campeggi).

Esame finale

L' esame è volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso.

Accedono all'esame:

i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza.

L'esame è organizzato dall'ente di formazione che ha curato il corso ed è gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.

Le modalità di espletamento dell'esame sono previste dall'Allegato 2 delle "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate il 16 marzo 2022 in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Composizione Commissione di verifica

L'esame finale si svolge alla presenza di una Commissione esaminatrice nominata dall'Amministrazione che rilascia il titolo ai sensi dell'art.90 della l.r. 18/2009, composta da:

- a) 1 rappresentante nominato dall'amministrazione che rilascia il titolo con funzioni di Presidente;
- b) 1 rappresentante dell'organismo attuatore dell'iniziativa;
- c) 1 esperto di settore rappresentato da Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo già abilitato.

Certificazione finale rilasciata

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un "Attestato di qualificazione di Direttore di agenzia di viaggio e turismo" ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e) del DM n. 1432 del 5 agosto 2021", tenuto conto del format Allegato 3 delle "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate il 16 marzo 2022 in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-519

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Ilaria CAVO		24/05/2022 10:57
Approvazione Amministratore proponente	Giovanni BERRINO		24/05/2022 10:35
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Michele SCARRONE		24/05/2022 10:30
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pierluigi VIOLA		24/05/2022 09:59
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		23/05/2022 17:30
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Erminio GRAZIOSO		23/05/2022 14:19
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Elena Daniela MAGNI		23/05/2022 10:42
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Erminio GRAZIOSO		23/05/2022 10:34
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Roberta BARBIERI		23/05/2022 10:16

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria